

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Avv. Bruno De Carolis, | Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Avv. Alessandro Leproux | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore) |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente, titolare di un conto corrente presso una filiale dell'intermediario, lamenta danni materiali e morali per euro 90.000 derivanti da "iscrizione arbitraria in Centrali Rischi in data 15/7/2008 per euro 13.000" effettuata dalla banca "ignorando con grave negligenza che la somma di cui sopra, classificata a sofferenze, è stata oggetto di contenzioso giudiziale presso il Tribunale di Viterbo aperto nel 2003 e concluso nel 2005 con sentenza n. 975/05 che non soltanto non riconosceva il debito ma condannava l'intermediario al risarcimento di euro 9.566,38 regolarmente pagato".

Lamenta inoltre la ricorrente che la suddetta iscrizione in Centrale Rischi le avrebbe impedito di ottenere un fido di euro 50.000 presso un altro istituto di credito.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha allegato la corrispondenza intercorsa con la banca, una lettera di altra banca relativa al diniego di fido, la citata sentenza del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tribunale di Viterbo e la lettera inviata dal legale da essa incaricato per intimare alla Banca di cancellare la segnalazione in C.R.

La banca resistente, dal canto suo, ha così ricostruito il rapporto intercorso con la cliente:

- la sentenza del Tribunale di Viterbo riguarda solamente la restituzione di maggiori interessi corrisposti alla banca in seguito alla loro capitalizzazione su base trimestrale anziché annuale;
- la correntista aveva un conto affidato che risultava scoperto e un prestito personale di euro 40.000.

Su richiesta della banca, la cliente è stata invitata a ripianare lo scoperto di conto e ad estinguere il prestito personale sulla base di un piano di rientro le cui rate, tuttavia, sono state solo in parte pagate. Il credito residuo in favore della banca alla data di chiusura del conto, avvenuta il 16.1.2003, risultava pertanto pari a euro 13.000.

Dopo inutili tentativi di ottenere il pagamento di tale somma, la banca, in data 17.7.2008, lo passava a sofferenza informando la cliente e dando mandato ad altra società del gruppo di recuperare il relativo credito.

A sostegno della propria tesi la banca ha prodotto, in un primo momento, soltanto copia della lettera di comunicazione al cliente della cessione del credito in data 17.7.2008, ritenuta dal Collegio insufficiente a provare la esistenza del credito contestato.

Solo su richiesta della Segreteria, *“nelle more di produrre certificazione notarile a prova dell’attuale credito vantato nei confronti della ricorrente”*, la banca resistente ha prodotto ulteriore documentazione e segnatamente:

- a) documentazione contabile interna dalla quale è possibile ricostruire l’andamento del prestito personale concesso alla cliente;
- b) una lettera datata 19.3.2010 inviata alla resistente da altro intermediario del gruppo e nella quale quest’ultima afferma che il credito nei confronti della ricorrente (poi ceduto dalla banca resistente ad una finanziaria) ammonterebbe a complessivi euro 13.233,32, di cui euro 2.228,90 a fronte di insoluto su anticipo di portafoglio ed euro 11.004,42 a fronte di prestito personale non rimborsato.

DIRITTO

Dai documenti versati in atti risulta che il Tribunale di Viterbo, nella sentenza sopra richiamata, ha accolto solo in parte la domanda avanzata in quella sede dalla cliente condannando la banca a restituire i maggiori interessi percepiti per effetto della capitalizzazione trimestrale. Nel far ciò, tuttavia, il Giudice – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - ha riconosciuto l’esistenza e l’ammontare *“delle somme a credito che la banca poteva a suo tempo pretendere dall’attrice”* affermando che *“a tal proposito rimane fermo il valore documentale delle singole operazioni effettuate dalla cliente che portano ad un saldo finale per capitale derivante dal rapporto di conto analizzato dal CTU”*.

L’esistenza di un credito scaduto nei confronti della ricorrente alla data di chiusura del conto (avvenuta in data 16.1.2003) ed il suo mancato pagamento nei successivi cinque anni risulta confermata anche dalla ulteriore documentazione versata in atti dalla banca. L’importo di tale credito corrisponde a quello oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base di tali circostanze di fatto, la censura mossa dalla ricorrente alla banca di aver proceduto ad una segnalazione in Centrale Rischi per un credito inesistente non appare fondata. Viene meno, pertanto, la possibilità di accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice, che proprio ed unicamente su tale presupposto si basa.

Il Collegio rileva, peraltro, che una maggiore trasparenza della banca nei rapporti con la ricorrente nella gestione del credito controverso sarebbe stata auspicabile in relazione sia al suo passaggio a sofferenza, di cui non sono state esplicitate le ragioni; sia alla sua cessione in favore di altra società, di cui non è stata fornita adeguata evidenza.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

p. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS